

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	305
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
GETTER WONDRIK: Modifica dell'articolo 13, ultimo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 248, recante norme per l'iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti non di ruolo del Territorio di Trieste. (1047);	
SCIOLIS e BOLOGNA: Modifica dell'articolo 13, ultimo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 248, concernente le norme per la iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti non di ruolo del Territorio di Trieste. (1295)	305
PRESIDENTE	305, 306
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	306
FUSARO, <i>Relatore</i>	306
TITOMANLIO VITTORIA	306
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	306
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
DAL CANTON MARIA PIA: Riordinamento della scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi. (1945)	306
PRESIDENTE	306, 307
FRANCESCHINI	307
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	307
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	307

La seduta comincia alle 9,15.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Rivera e Romita.

Informo inoltre che il deputato Getter Wondrich interviene senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 1047, oggi all'ordine del giorno.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Getter Wondrich: Modifica dell'articolo 13, ultimo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 248, recante norme per l'iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti non di ruolo del territorio di Trieste (1047) e dei deputati Sciolis e Bologna: Modifica dell'articolo 13, ultimo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 248, concernente le norme per la iscrizione nei ruoli transitori degli insegnanti non di ruolo del territorio di Trieste (1295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Getter Wondrich: « Modifica dell'articolo 13, ultimo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 248, recante norme per la iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti non di ruolo del territorio di Trieste » e Sciolis e Bologna: « Modifica del-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1960

l'articolo 13, ultimo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 248, concernente le norme per la iscrizione nei ruoli transitori degli insegnanti non di ruolo del territorio di Trieste ».

Poiché si tratta di proposte di legge ver-tenti su materia identica, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che le due proposte di legge vengano abbinata e che la discussione generale si svolga congiuntamente.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Franceschini ha facoltà di svolgere la relazione sulla proposta di legge n. 1047.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Mi rimetto a quanto già da me dichiarato nel corso della seduta tenuta in sede referente non essendo, nel frattempo, emerso alcun fatto nuovo. Mi permetto di indicare alla Commissione la scelta della proposta di legge n. 1295, quale testo-base della discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Fusaro ha facoltà di svolgere la relazione sulla proposta di legge n. 1295.

FUSARO, *Relatore*. Ritengo che gli onorevoli commissari abbiano già rilevato gli inconvenienti che deriverebbero da una rigida applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 13 marzo 1958, n. 248. In tale ultimo comma, come è noto, viene chiesta la presentazione del certificato originale di laurea per l'ammissione degli insegnanti non di ruolo del territorio di Trieste, al concorso per l'iscrizione nei ruoli speciali transitori o nel « quadro speciale » e, in effetti, il Ministero ha constatato che un certo numero di candidati aveva prodotto, in luogo dell'originale o della copia autentica del titolo di studio richiesto, un certificato di laurea rilasciato dall'Università con il punteggio conseguito nell'esame di laurea, o certificati di abilitazione e di idoneità all'insegnamento. Per tale irregolarità, su parere conforme del Consiglio di Stato, sono stati esclusi 36 candidati, con gravi conseguenze.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TITOMANLIO VITTORIA. L'onorevole collega Fusaro faceva riferimento anche agli insegnanti tecnico-pratici ?

FUSARO, *Relatore*. Esattamente: si tratta del personale insegnante che sovrintende ai laboratori.

PRESIDENTE. Impropriamente viene attribuita loro una qualifica di insegnante nel senso più ampio che si dà a tale parola; più propriamente dovrebbe dirsi che si tratta di

periti industriali, meccanici, ecc., che seguono ed eventualmente indirizzano il lavoro degli allievi nei laboratori.

TITOMANLIO VITTORIA. Allora: sono dei capi officina o degli insegnanti ?

PRESIDENTE. Diciamo « insegnanti tecnico-pratici », dai quali va distinto il personale tecnico, adibito soltanto al funzionamento dei macchinari e dispositivi tecnici. La legge 13 maggio 1958, n. 1295, si riferiva agli insegnanti tecnico-pratici e non al personale tecnico.

TITOMANLIO VITTORIA. Sono soddisfatta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, propongo di scegliere come testo base per la discussione, la proposta di legge n. 1295 di iniziativa degli onorevoli Sciolis e Bologna.

(La Commissione approva).

Comunico che alla proposta Sciolis e Bologna è stato presentato dal relatore Franceschini un emendamento che propone di sopprimere le parole: « ed il personale tecnico non di ruolo », trattandosi di personale non previsto dalla originaria legge n. 248.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione, a condizione che sia accolto tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo, pertanto, in votazione le parole: « ed il personale tecnico non di ruolo » di cui si chiede la soppressione.

(Non sono approvate).

L'articolo unico della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sciolis e Bologna rimane, pertanto, così formulato:

« Hanno ugualmente diritto alla iscrizione nel « Quadro speciale » gli insegnanti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, i quali, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5 della legge 13 marzo 1958, n. 248, alla data del 26 ottobre 1954, si trovavano in servizio nelle scuole statali del territorio di Trieste con nomina valida per l'intero anno scolastico 1954-55 ».

Sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia ed altri: Riordinamento della scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi (1945).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1960

ed altri: « Riordinamento della scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi ».

Poiché l'onorevole Perdonà, relatore, si rimette a quanto già dichiarato alla Commissione in precedente seduta, ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

FRANCESCHINI. La V Commissione Bilancio e partecipazioni statali ha espresso parere contrario, non ritenendo adeguata l'indicazione di copertura e subordinando l'eventuale ulteriore esame all'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge: « Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 » (1868). Ritengo tale parere eccessivamente restrittivo e non del tutto esatto per quanto concerne il rapporto di dipendenza con gli stanziamenti del « Piano ».

Se il Governo è d'accordo ritengo che si possa insistere, modificando i cespiti indicati nell'articolo 25 del provvedimento, coi capitoli 41 e 101 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-1961.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro che il Governo è favorevole al provvedimento e che gli uffici del Ministero ritengono adeguata la copertura indicata nell'articolo 25, purché sia aggiornata al nuovo esercizio.

PRÉSIDENTE. Se non vi sono obiezioni può dunque rimanere stabilito che, a nome della Commissione, replicherò al Presidente della V, perché quella Commissione riesamini il parere dato, secondo la formulazione suggerita dall'onorevole Franceschini e approvata dal Governo.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRÉSIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di iniziativa dei deputati Sciolis e Bologna:

« Modifica dell'articolo 13, ultimo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 248, concernente le norme per la iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti non di ruolo del territorio di Trieste » (1295).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge n. 1295:

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

La proposta di legge n. 1047 rimane assorbita dalla proposta di legge ora approvata e sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Fusaro, Gui, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Natta, Perdonà, Pitzalis, Reale Giuseppe, Romanato, Savio Emanuele, Sciorilli Borrelli, Seroi, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI